

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

**Servizio 4 "Innovazione, modernizzazione e gestione
Integrata banche dati"****U.O. 3 "Ufficio decertificazione e dematerilizzazione"**

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO

Telefono: 091/ 7073680 - telefax 091.7973218

Responsabile del procedimento: Piero Di Noto

recapito telefonico: 091/7072865 - Fax: 091/7073509

e-mail : p.dinoto@regione.sicilia.it

Prot. n. 156411

PALERMO, 26 NOV. 2013

Oggetto: **Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia** -Decreto 5 dicembre 2012 - Regole per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (SIC). Rif. Nota prot. n. 84840 del 12 giugno 2013. Sollecito.

Trasmessa via e-mail. Non segue cartaceo.

All. n. 1

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Area e ai Servizi del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del PersonaleLoro Sedi

Con nota prot. n. 84840 del 12 giugno 2013, pubblicata sul sito del dipartimento alla pagina Decertificazione e di cui, ad ogni buon fine, si allega copia e alla cui integrale lettura si rinvia, questo ufficio, al fine di predisporre e inoltrare al Ministero della Giustizia idonea richiesta di accesso per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), ha avviato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero della Giustizia 5 dicembre 2012 e della successiva circolare ministeriale 21 febbraio 2013, una ricognizione dei procedimenti di competenza per i quali si rende necessaria la consultazione diretta del SIC.

Al fine di agevolare l'attività ricognitiva in argomento lo scrivente ha predisposto e inviato in allegato alla precitata nota prot. n. 84840, un'apposita scheda riepilogativa da compilare in ogni sua parte.

Ciò premesso, atteso che alla data odierna risultano pervenuti pochi riscontri, si sollecitano Codesti Uffici, qualora non vi abbiano già provveduto, a restituire con urgenza l'allegata scheda debitamente compilata in maniera unitaria per tutte le articolazioni interne.

Analogo sollecito è rivolto alle strutture di questo dipartimento che avranno cura, qualora non vi abbiano già provveduto, a restituire la scheda in argomento debitamente compilata in maniera unitaria per le unità operative incardinate.

Con specifico riferimento ai Servizi 1 e 2 di questo dipartimento gli stessi provvederanno, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento e nel rispetto delle reciproche aree di competenza, a compilare l'allegata scheda in maniera unitaria per tutti i servizi - dal 9 al 20 - di Gestione giuridica ed economica del personale dei singoli Assessorati regionali.

Appare opportuno ricordare che, nelle more di poter accedere direttamente al Sistema Informativo del Casellario, il decreto ministeriale sopra citato prevede che le singole amministrazioni "possono continuare ad acquisire, presso gli uffici locali del casellario, i certificati previsti dal T.U., secondo le disposizioni transitorie di cui al decreto dirigenziale 11 febbraio 2004" disposizioni che rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2014.

I riscontri in argomento andranno forniti, anche in termini negativi, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota e inoltrati al responsabile del procedimento Funzionario Direttivo Sig. Piero Di Noto, tel. 091-7072865, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ufficiodecertificazione@regione.sicilia.it e p.dinoto@regione.sicilia.it.

Il Dirigente UO 3
Antonella Montagno Cappuccinello

Il Dirigente Servizio 4
Luigi Colajanni

Il Dirigente Generale

L. Giannanco





Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Area Affari Generali del Dipartimento

U.O. 3 " Ufficio Decertificazione "

e-mail: ufficiodecertificazione@regione.sicilia.it

Viale Regione Siciliana, 2226 - 90135 PALERMO

tel. 091/7073231

e-mail: antonella.montagno@regione.sicilia.it

Prot. n. 84840

PALERMO, 12/06/2013

Oggetto: **Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia** -Decreto 5 dicembre 2012 - Regole per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (SIC).

Trasmessa via e-mail. Non segue cartaceo.

All. n. 1

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

**All'Area e ai Servizi del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale**

**Al Ragioniere Generale del Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione**

**Al Servizio 12 " Attività informatica della Regione
e della P.A. regionale e C.S.I.R." del Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro**

e p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana

**All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**

**Agli Uffici di diretta collaborazione degli
Assessori Regionali**

Loro Sedi

Com'è noto dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Tali previsioni normative impongono alle PP.AA. di non richiedere né accettare certificati che dovranno essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 " Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Quanto prima impone di operare, allo scopo di assicurare certezze pubbliche, sia l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti ai sensi dell'art.43 del citato DPR 445/2000, sia l'effettuazione, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR, di idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive.

La norma in questione prevede che l'esecuzione dei predetti accertamenti e controlli venga effettuata dall'amministrazione procedente mediante consultazione diretta degli archivi detenuti dall'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici o telematici, conferma scritta del dato da acquisire o della corrispondenza tra quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Nello specifico l'art. 50, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali delle stesse.

Il successivo art.58 del CAD disciplina le modalità della fruibilità del dato prevedendo, a carico delle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili telematicamente, la predisposizione di "apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico".

In tale direzione si è mosso il decreto del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2012 "Regole per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012) e la successiva Circolare 21 febbraio 2013 "Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 5 dicembre 2012 - Richiesta attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dell'art. 39 d.p.r. 313/2002".

Con le predette disposizioni il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della giustizia penale ha individuato le modalità tecnico operative per consentire alle Amministrazioni interessate la consultazione diretta, in via telematica, del Sistema Informativo del Casellario (SIC) qualora, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali e per le finalità previste dai precitati artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000, le stesse abbiano necessità **di acquisire i certificati in materia di casellario giudiziale e in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato elencati dettagliatamente all'art. 4 del decreto del 5 dicembre 2012 (alla cui lettura si rinvia integralmente) e riportati nell'allegata scheda informativa.**

L'accesso diretto al SIC avverrà tramite stipula di apposita convenzione, anche mediante adesione, tra il Ministero della Giustizia e le PP.AA. interessate.

Al fine di pervenire alla stipula della convenzione in argomento e/o all'eventuale adesione, il Decreto ministeriale ha stabilito che, in sede di richiesta di accesso al sistema, le amministrazioni interessate "devono indicare le norme che ne regolamentano gli specifici procedimenti amministrativi e, in modo analitico e puntuale, le fattispecie di reato e le condizioni ostative per la definizione positiva di ciascuno di essi" nonché, "ogni ulteriore indicazione necessaria per la realizzazione di una procedura informatica che garantisca un accesso selettivo".

Nelle more di tali convenzioni il decreto in oggetto prevede che le singole amministrazioni " possono continuare ad acquisire, presso gli uffici locali del casellario, i certificati previsti dal T.U., secondo le disposizioni transitorie di cui al decreto dirigenziale 11 febbraio 2004" disposizioni che rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2014.

Alla luce di quanto esposto, al fine di pervenire alla predisposizione della richiesta di accesso per la consultazione diretta del sistema informativo del casellario (SIC) in conformità alle disposizioni ministeriali, fornendo al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero tutti gli elementi richiesti, per come individuati dal precitato decreto del 5.12. 2012, si invitano gli uffici in indirizzo ad avviare idonea, attenta e puntuale ricognizione dei procedimenti di competenza per i quali si rende necessaria la consultazione diretta del SIC.

Al fine di agevolare tale ricognizione e di reperire e raccogliere in maniera organica gli elementi necessari da inoltrare al Ministero, questo dipartimento ha predisposto un'apposita scheda riepilogativa da compilare in ogni sua parte riportante, in forma semplificata, gli elementi richiesti nella Scheda Informativa di cui all'allegato C) del Decreto in argomento.

Gli uffici in indirizzo provvederanno a restituire allo scrivente dipartimento **un'unica scheda compilata in maniera unitaria per tutte le articolazioni interne.**

Le schede pervenute saranno raccolte e uniformate dallo scrivente dipartimento.

Analoga richiesta è rivolta alle strutture di questo dipartimento che avranno cura di compilare, in maniera unitaria anche per le unità operative incardinate, la scheda e trasmetterla all' Ufficio Decertificazione che curerà l' univoca compilazione.

Con specifico riferimento ai Servizi 1 e 2 di questo dipartimento gli stessi provvederanno, nell'ambito dell'attività di coordinamento e nel rispetto delle reciproche aree di competenza, a compilare l'allegata scheda in maniera unitaria per tutti i servizi - dal 9 al 20 - di Gestione giuridica ed economica del personale dei singoli Assessorati regionali.

Nell' evidenziare l' importanza di tale convenzione e gli indubbi vantaggi che ne deriveranno sia in termini di celerità che di snellimento degli iter amministrativi, perseguendo in tal modo l'obiettivo di una progressiva decertificazione dei rapporti tra cittadino e istituzioni, si raccomanda di prestare la massima attenzione nel condurre la richiesta attività ricognitiva e nella successiva compilazione della scheda.

Giova al riguardo richiamare quanto espressamente disposto alla lettera a) della Circolare Ministeriale del 21 febbraio 2013: " Presupposto necessario per l'istruzione della richiesta è l'indicazione puntuale sulla scheda informativa.....del certificato che si intende acquisire in relazione a ciascun specifico procedimento amministrativo di competenza."

Per completezza di informazione si segnala, infine, che la presente ricognizione non include il " certificato ex articolo 21 T.U. in relazione all'art. 38 d. lgs, n. 163/2006 " rilasciato ai fini del controllo" delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari.

L'acquisizione di tale certificato, mediante consultazione diretta del SIC, avverrà infatti solo per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), presso cui è istituita la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con la quale il Ministero della Giustizia ha stipulato al riguardo in data 28.3. 2013 apposita convenzione.

Gli Uffici in indirizzo, qualora per gli ambiti di rispettiva competenza, abbiano necessità di avvalersi della precitata convenzione, possono consultare i seguenti siti: www.giustizia.it e il portale dell'Autorità per la Vigilanza: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/> .

La presente nota è, altresì, inviata al Dipartimento Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza inerenti l'area info-telematica.

Gli uffici in indirizzo provvederanno a trasmettere la presente richiesta, ai fini di una compiuta ricognizione, a tutte le articolazioni interne sia centrali che periferiche.

I riscontri in argomento andranno forniti, anche in termini negativi, entro 20 giorni dal ricevimento della presente nota e inoltrati al responsabile del procedimento Funzionario Direttivo D.ssa Emilia Martorana, tel. 091-7073969, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ufficiodecertificazione@regione.sicilia.it e emilia.martorana@regione.sicilia.it



Il Dirigente Generale

D.ssa Luciana Giammanco